II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(93/C 232/07)

COM(93) 202 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 agosto 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3952/92 (2); che, dovendo introdurre ulteriori modificazioni, è opportuno, per fini di chiarezza, procedere ad una rifusione di detto regolamento;

considerando che, date le competenze della Comunità in materia ambientale e commerciale, tutti gli Stati membri e la Comunità sono divenuti parte della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, quale modificato nella seconda riunione dalle parti, tenutasi a Londra;

considerando che è accertato che il persistere delle emissioni di sostanze che riducono l'ozono, ai livelli attuali, è causa di grave danno allo strato di ozono;

considerando che, alla luce dei recenti risultati scientifici, le parti del protocollo di Montreal hanno adottato nella quarta riunione, a Copenaghen, nella quale Comunità e Stati membri hanno svolto un ruolo di primo piano, un secondo emendamento del Protocollo contenente nuove misure per la protezione dello strato di ozono;

considerando che è necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal secondo emendamento al protocollo, in particolare per controllare all'interno della Comunità la produzione e la fornitura di bromuro di metile e di idrobromofluorocarburi e la fornitura e l'uso di idroclorofluorocarburi;

considerando che in base ai risultati scientifici è opportuno adottare, in taluni casi, misure di controllo più severe di quelle previste dal secondo emendamento al protocollo;

considerando che, data la struttura del mercato del bromuro di metile, degli idrobromofluorocarburi e degli idroclorofluorocarburi, è opportuno — per garantire l'adempimento degli obblighi che il secondo emendamento al protocollo impone alla Comunità — controllare il consumo di tali sostanze, esercitando il controllo sulla fornitura piuttosto che sulla domanda; che la fornitura può essere controllata limitando le vendite e l'uso presso i produttori della loro produzione e l'immissione in libera pratica delle importazioni;

considerando che è necessario vigilare costantemente sull'evoluzione del mercato delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, valutando in particolare quali sono i quantitativi sufficienti a soddisfare le necessità di approvvigionamento per gli usi essenziali e i progressi compiuti nello sviluppo di sostanze di sostituzione;

considerando che è opportuno far sì che le fughe di sostanze che impoveriscono l'ozono siano ridotte al minimo e che le sostanze usate vengano recuperate per essere riciclate o eliminate senza danno per l'ambiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, fornitura, utilizzazione e recupero di clorofluorocarburi, degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, degli halon, del tetracloruro di

(1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 41.

carbonio, dell'1,1,1-tricloroetano, del bromuro di metile, degli idrobromofluorocarburi e degli idroclorofluorocarburi. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento,

— «protocollo» è il protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella versione originale del 1987 adattata nel 1990 e nel 1992, nella versione modificata del 1990 e adattata nel 1992 e nella versione modificata del 1992;

— «parte» è ogni parte del protocollo. Tuttavia, per quanto attiene ai diritti e agli obblighi derivanti da un emendamento del protocollo e da eventuali successivi adattamenti di tale emendamento, gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica per i quali tale emendamento non è entrato in vigore non sono considerati parti;

— «sostanze controllate» sono i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente halogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi, soli o in miscuglio. Non sono tali le sostanze controllate presenti in un manufatto le quali non si trovino in un contenitore usato per il trasporto o il magazzinaggio di tali sostanze, e quantità trascurabili di sostanze controllate originate, durante un processo di fabbricazione, di una produzione collaterale o involontaria, da una materia prima che non abbia reagito, o dal loro uso come agenti di un processo di fabbricazione presenti in sostanze chimiche sotto forma di impurità o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto;

— «clorofluorocarburi» sono le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell'allegato I, compresi i loro isomeri;

— «altri clorofluorocarburi completamente alogenati» sono le sostanze controllate elencate nel gruppo II dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;

— «halon» sono le sostanze controllate elencate nel Gruppo III dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;

— «tetracloruro di carbonio» è la sostanza controllata elencata nel gruppo IV dell'allegato I;

— «1,1,1-tricloroetano» è la sostanza controllata elencata nel gruppo V dell'allegato I;

— «bromuro di metile» è la sostanza controllata elencata nel gruppo VI dell'allegato I;

— «idrobromofluorocarburi» sono le sostanze controllate elencate nel gruppo VII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;

— «idroclorofluorocarburi» sono le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;

— «produttore» è la persona fisica o giuridica che fabbrica sostanze controllate all'interno della Comunità;

— «produzione» è il quantitativo di sostanze controllate prodotte, meno il quantitativo distrutto con tecnologie approvate dalle parti e meno il quantitativo interamente utilizzato come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. I quantitativi riciclati e riutilizzati non sono considerati come «produzione»;

— «impresa» è la persona fisica o giuridica che produce, ricicla per immetterle sul mercato o utilizza nella Comunità sostanze controllate a fini industriali o commerciali, ovvero che immette in libera circolazione nella Comunità tali sostanze importate o le esporta dalla Comunità per fini industriali o commerciali;

— «potenziale di riduzione dell'ozono» è il valore specificato nell'ultima colonna dell'allegato I, esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato di ozono;

— «livello calcolato» è una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il potenziale di riduzione dell'ozono della medesima sostanza specificato nell'allegato I e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all'allegato I, i valori ottenuti;

— «razionalizzazione industriale» è il trasferimento totale o parziale tra diverse parti del protocollo o all'interno di uno Stato membro, del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di raggiungere l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti;

— «recupero» è la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate;

— «riciclaggio» è ogni processo di pulitura delle sostanze controllate, come la filtrazione e l'essiccazione, la distillazione e il ritrattamento.

CAPO II

PROGRAMMA DI ELIMINAZIONE PROGRESSIVA

Articolo 3

Controllo della produzione delle sostanze controllate

1. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 a 11, ciascun produttore provvede a che:

— il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50 % dell'omologo livello del 1986;

— il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15 % dell'omologo livello del 1986;

— la produzione di clorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 1994.

Tuttavia, salvo il disposto dei paragrafi da 8 a 11, ciascun produttore di uno Stato membro nel quale il livello calcolato di produzione di clorofluorocarburi sia stato inferiore a 15 000 tonnellate nel 1986, provvede a che:

— il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50 % dell'omologo livello del 1986;

— il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 e nel successivo periodo di dodici mesi non superi il 15 % dell'omologo livello del 1986;

— cessi la produzione di clorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1995.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di clorofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di clorofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di clorofluorocarburi riciclati.

2. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 a 11 ciascun produttore provvede a che:

— il livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50 % dell'omologo livello del 1989;

— il livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15 % dell'omologo livello del 1989;

— cessi la produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati dopo il 31 dicembre 1994.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere permessi nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di altri clorofluorocarburi completamente alogenati riciclati.

3. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 ad 11, ciascun produttore provvede a che:

— il livello calcolato della sua produzione di halon nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi l'omologo livello del 1986;

— cessi la produzione di halon dopo il 31 dicembre 1993.

Secondo la procedura prevista all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di halon che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1993, nonché i quantitativi di halon che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di halon riciclati.

4. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 ad 11 ciascun produttore provvede a che:

— il livello calcolato della sua produzione di tetracloruro di carbonio nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50 % dell'omologo livello del 1989;

— il livello calcolato della sua produzione di tetracloruro di carbonio nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15 % dell'omologo livello del 1989;

— cessi la produzione di tetracloruro di carbonio dopo il 31 dicembre 1994.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di tetracloruro di carbonio che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1994 nonché i quantitativi di tetracloruro di carbonio che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di tetracloruro di carbonio riciclato.

5. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 ad 11 ciascun produttore provvede a che:

— il livello calcolato della sua produzione di 1,1,1-tricloroetano nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi quello del 1989;

— il livello calcolato della sua produzione di 1,1,1-tricloroetano nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 e nei dodici mesi successivi non superi il 50 % dell'omologo livello del 1989;

— cessi la produzione di 1,1,1-tricloroetano dopo il 31 dicembre 1995.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali dell'1,1,1-tricloroetano che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995, nonché i quantitativi di 1,1,1-tricloroetano che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di 1,1,1-tricloroetano riciclato.

6. Salvo il disposto dei paragrafi da 8 ad 11, ciascun produttore provvede a che:

— il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 non superi quello del 1991;

— il livello calcolato della sua produzione di bromuro di metile nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 e nei dodici mesi successivi non superi il 75 % dell'omologo livello del 1991.

7. Salvo il disposto dei paragrafi 9, 10 e 11, ciascun produttore provvede a che cessi la produzione di idrobromofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1995.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina gli usi essenziali di idrobromofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995, nonché i quantitativi di idrobromofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Questa produzione deve essere autorizzata solo ove non si disponga di alternative adeguate o di idrobromofluorocarburi riciclati.

8. Nei limiti consentiti dal protocollo, il produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro dove è eseguita la produzione di cui trattasi a superare i relativi livelli specificati nei paragrafi da 1 a 6 per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti in forza dell'articolo 5 del protocollo, purché i livelli calcolati supplementari di produzione del suddetto Stato membro non superino i livelli consentiti a tal fine dagli articoli da 2a a 2e e 2h del protocollo per i periodi in oggetto. L'autorità competente dello Stato membro notifica previamente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

9. Nei limiti consentiti dal protocollo un produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro dove è eseguita la produzione di cui trattasi a superare i relativi livelli di cui ai paragrafi da 1 a 8 per ragioni di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali specificati nei paragrafi da 1 a 8 per i periodi in oggetto. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica previamente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

10. Nei limiti consentiti dal protocollo un produttore può essere autorizzato dalla Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove è eseguita la produzione di cui trattasi, a superare i livelli di cui ai paragrafi da 1 a 9 per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superino la somma dei livelli calcolati della produzione dei loro produttori nazionali specificati nei paragrafi da 1 a 9 per i periodi in oggetto. È necessario anche l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.

11. Nei limiti consentiti dal protocollo, un produttore può essere autorizzato dalla Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove è eseguita la produzione di cui trattasi nonché con il governo della parte terza interessata, a combinare i livelli calcolati della sua produzione consentiti conformemente ai paragrafi da 1 a 10 con i livelli calcolati di produzione di un produttore di una parte terza consentiti dal protocollo e dalla legislazione interna per ragioni di razionalizzazione industriale con una parte terza, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione consentiti conformemente ai paragrafi da 1 a 10 al produttore comunitario ed i livelli calcolati di produzione consentiti al produttore della parte terza dal protocollo e dalla sua legislazione nazionale.

Articolo 4

Controllo della fornitura di sostanze controllate

1. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

— il livello calcolato di clorofluorocarburi che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50 % dell'omologo livello del 1986;

— il livello calcolato di clorofluorocarburi che egli immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15 % dell'omologo livello del 1986;

— non siano da esso immessi sul mercato od usati per suo proprio conto clorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1994.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di clorofluorocarburi che dopo il 31 dicembre 1994 possono essere immesse sul mercado od usate per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

2. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

— il livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50 % dell'omologo livello del 1989;

— il livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15 % dell'omologo livello del 1989;

— non siano da esso immessi sul mercato od usati per suo proprio conto altri clorofluorocarburi completamente alogenati dopo il 31 dicembre 1994.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 la Commissione determina le quantità di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che, dopo il 31 dicembre 1994, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

3. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

— il livello calcolato di halon che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi l'omologo livello del 1986;

— non siano da esso immessi sul mercato od usati per suo proprio conto halon dopo il 31 dicembre 1993.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di halon che, dopo il 31 dicembre 1993, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

4. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

— il livello calcolato di tetracloruro di carbonio che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi il 50 % dell'omologo livello del 1989;

— il livello calcolato di tetracloruro di carbonio che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 non superi il 15 % dell'omologo livello del 1989;

— che non sia da esso immesso sul mercato od usato per suo proprio conto tetracloruro di carbonio dopo il 31 dicembre 1994.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di tetracloruro di carbonio che, dopo il 31 dicembre 1994, possono essere immesse sul mercato od usate da ciascun produttore per suo proprio conto per usi essenziali.

5. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

— il livello calcolato di 1,1,1-tricloroetano che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 non superi l'omologo livello del 1989;

— il livello calcolato di 1,1,1-tricloroetano che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 e nei dodici mesi successivi non superi il 50 % dell'omologo livello del 1989;

— non sia da esso immesso sul mercato od usato per suo proprio conto 1,1,1-tricloroetano dopo il 31 dicembre 1995.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di 1,1,1-tricloroetano che, dopo il 31 dicembre 1995, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

6. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

— il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 non superi l'omologo livello del 1991;

— il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 75 % dell'omologo livello del 1991;

7. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore cessa di immettere sul mercato o di usare per suo proprio conto idrobromofluorocarburi dopo il 31 dicembre 1995.

In conformità della procedura di cui all'articolo 16, la Commissione determina le quantità di idrobromofluorocarburi che, dopo il 31 dicembre 1995, possono essere immesse sul mercato od usate per suo proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali.

8. Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che:

— il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che immette sul mercato o usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi la somma di:

 — 2,5 % del suo livello calcolato di clorofluorocarburi da esso immessi sul mercato od usati per suo proprio conto nel 1989 e

 — del suo livello calcolato di idrofluorocarburi da esso immessi sul mercato o usati per suo proprio conto nel 1989;

— il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che immette sul mercato od usa per suo proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 75 % della somma di cui al primo trattino;

— il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che immette sul mercato od usa per suo proprio conto durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi non superi il 40 % della somma di cui al primo trattino;

— il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che immette sul mercato od usa per suo proprio conto durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008, e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 20 % della somma di cui al primo trattino;

— il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che immette sul mercato od usa per suo proprio conto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, e in ciascun periodo successivo di 12 mesi, non superi il 5 % della somma di cui al primo trattino;

— non siano da esso immessi sul mercato od usati per suo proprio conto idroclorofluorocarburi dopo il 31 dicembre 2014.

In deroga a quanto precede, un produttore può essere autorizzato a superare i livelli di cui al presente paragrafo, nel rispetto della disposizione del paragrafo 10.

9. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 8 si applicano ai quantitativi di materie vergini che il produttore immette sul mercato od usa per suo proprio conto all'interno della Comunità o che immette in libera pratica dopo l'importazione nella Comunità.

10. Il produttore avente il diritto di immettere sul mercato od utilizzare per proprio conto le sostanze di cui al presente articolo può cederlo a qualsiasi altro produttore all'interno della Comunità per tutte le quantità stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Il produttore cessionario ne dà immediata notifica alla Commissione. La cessione non implica un diritto di produzione supplementare.

Su richiesta del produttore, la Commissione può adottare provvedimenti per far fronte a carenze di scorte incidenti sul diritto del medesimo ad immettere sul mercato o ad utilizzare per suo proprio conto idroclorofluorocarburi, nei limiti consentiti dal protocollo.

Articolo 5

Disciplina dell'uso degli idroclorofluorocarburi

1. A decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato eccetto:

— in applicazioni come solventi;

— come refrigeranti;

— per la produzione di schiume plastiche;

— in usi di laboratorio, inclusi la ricerca e lo sviluppo; e

— nel settore medico.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'uso di idroclorofluorocarburi è vietato:

— in applicazioni come propellenti in contenitori aerosol;

— come solventi in attrezzature aperte, incluse apparecchiature aperte per pulitura e in sistemi aperti di disidratazione, aerosol, adesivi, agenti per la sformatura e per la pulitura di tuberia;

— come refrigeranti in attrezzature aperte;

— come refrigeranti in attrezzature domestiche di refrigerazione, nei sistemi di aria condizionata sui mezzi di trasporto privati e pubblici, in depositi di stoccaggio e in magazzini refrigerati pubblici e adibiti alla distribuzione, nella trasformazione, refrigerazione e surgelamento degli alimenti nell'ambito di impianti industriali, se queste attrezzature sono state prodotte dopo il 31 dicembre 1994;

— per la produzione di schiume flessibili o rigide non isolanti eccettuato per la produzione di schiume integrali con pelle solidale in attrezzature per la sicurezza; e

— come sterilizzanti.

3. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, definisce i campi di applicazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e può modificare l'elenco di cui al paragrafo 2, alla luce del progresso tecnico.

4. Salvo il disposto della direttiva 83/189/CEE del Consiglio (1), gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti dei provvedimenti che intendono adottare, per permetterle di esaminarli alla luce delle disposizioni in vigore e, se necessario, di chiedere agli Stati membri di sospenderne l'emanazione.

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

CAPO III

REGIME DEL COMMERCIO

Articolo 6

Licenza di importazione da paesi terzi

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate cui si applicano i contingenti di cui all'articolo 7 è soggetta alla presentazione di una licenza di importazione per le sostanze vergini, usate o riciclate. La licenza è rilasciata dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 12. La Commissione trasmette copia della licenza alle autorità competenti dello Stato membro nel quale la sostanza deve essere importata. A tal fine ciascuno Stato membro designa la propria autorità competente.

2. La domanda di licenza deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

b) il paese di esportazione;

c) la descrizione di ciascuna sostanza controllata, indicante:

— la designazione commerciale,

— la voce e il codice della nomenclatura combinata,

— la natura della sostanza (vergine, usata o riciclata),

— la quantità della sostanza espressa in chilogrammi;

d) una dichiarazione relativa alla finalità dell'importazione proposta (distruzione mediante una tecnologia approvata dalle parti, riciclaggio, uso come materia prima o altro uso delle sostanze controllate);

e) l'indicazione del luogo e della data dell'importazione proposta, se conosciuti.

Articolo 7

Importazione da paesi terzi di sostanze controllate

1. Salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, ed escluse le sostanze usate o riciclate o destinate alla distruzione mediante una tecnologia approvata dalle parti o per uso come materie prime nella fabbricazione di altre sostanze chimiche, l'immissione in libera circolazione nella Comunità di sostanze controllate importate da paesi terzi è soggetta a limitazioni quantitative.

2. La Comunità apre i contingenti previsti nell'allegato II ed applicati per ogni periodo di dodici mesi precisato nel medesimo, e li assegna alle imprese secondo la procedura prevista all'articolo 16.

3. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 16, la Commissione può modificare i contingenti stabiliti nell'allegato II.

Articolo 8

Importazione di sostanze controllate provenienti da Stati che non sono parti

1. È vietata l'immissione in libera circolazione nella Comunità di clorofluorocarburi vergini, usati o riciclati, di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio e di 1,1,1-tricloroetano importati da Stati che non sono parti.

2. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore dell'emendamento al protocollo quale adottato dalle parti a Copenaghen, è vietata l'immissione in libera circolazione nella Comunità di idrobromofluorocarburi vergini, usati o riciclati importati da Stati che non sono parti. La Commissione pubblica la data di entrata in vigore di detto emendamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 9

Importazione di prodotti contenenti sostanze controllate da Stati che non sono parti

1. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 4, è vietata l'immissione in libera circolazione nella Comunità di prodotti importati da Stati che non sono parti, contenenti clorofluorocarburi o halon.

2. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 4, è vietata l'immissione in libera circolazione nella Comunità di prodotti importati da Stati che non sono parti, contenenti altri clorofluorocarburi completamente halogenati, tetracloruro di carbonio o 1,1,1-tricloroetano.

3. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 4, è vietata l'immissione in libera circolazione nella Comunità di prodotti importati da Stati che non sono parti, contenenti idrobromofluorocarburi.

4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione adotta gli elenchi dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sulla base degli elenchi redatti dalle parti.

Articolo 10

Importazione da Stati che non sono parti di prodotti fabbricati con sostanze controllate

Alla luce della decisione delle parti, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le norme relative all'immissione in libera circolazione nella Comunità di prodotti importati da Stati che non sono parti, fabbricati con sostanze controllate ma non contenenti tali sostanze. Il Consiglio delibera in merito a maggioranza qualificata.

Articolo 11

Esportazione di sostanze controllate verso Stati che non sono parti

1. È vietata l'esportazione dalla Comunità di clorofluorocarburi vergini, usati o riciclati, di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio o di 1,1,1-tricloroetano verso Stati che non sono parti.

2. A decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, è vietata l'esportazione dalla Comunità di idrobromofluorocarburi vergini, usati o riciclati verso Stati che non sono parti.

Articolo 12

Autorizzazione eccezionale al commercio con Stati che non sono parti

In deroga all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 11, il commercio di sostanze controllate nonché di prodotti contenenti e/o fabbricati con una o più di queste sostanze con Stati che non sono parti possono essere consentiti dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti, che tali Stati ottemperano pienamento al disposto degli articoli 2, da 2A e 2E, 2G e 4 del protocollo ed hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 13

Commercio con territori non soggetti al protocollo

Ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 11 del presente regolamento, sono vietati gli scambi commerciali di sostanze controllate nonché di prodotti contenenti e/o fabbricati con una o più di queste sostanze, con un territorio non soggetto al protocollo.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione può derogare alla disposizione di cui al primo comma qualora le autorità dei territori in oggetto forniscano garanzie da essa considerate equivalenti a quelle di cui all'articolo 12.

CAPO IV

CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Articolo 14

Recupero delle sostanze controllate ed usate

A decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio,

l'1,1,1-tricloroetano, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi contenuti in

— attrezzature commerciali ed industriali di refrigerazione fisse e in sistemi di aria condizionata,

— attrezzature mobili di refrigerazione e attrezzature mobili di aria condizionata,

— sistemi antincendio e

— apparecchiature di pulitura contenenti solventi

vengono recuperati, durante la manutenzione delle attrezzature stesse e prima che tali attrezzature siano smantellate o eliminate, al fine, secondo il caso, di essere distrutti mediante una tecnologia approvata dalle parti ovvero riciclati.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, la Commissione definisce i campi di applicazione di cui al primo comma.

Articolo 15

Fughe di sostanze controllate

A decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure preventive necessarie per evitare fughe di clorofluorocarburi, di clorofluorocarburi completamente alogenati, di halon, di idrobromofluorocarburi e di idroclorofluorocarburi da attrezzature commerciali ed industriali di condizionamento dell'aria e di refrigerazione durante la fabbricazione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione.

CAPO V

GESTIONE, COMUNICAZIONE DEI DATI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Gestione

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tale caso la Commissione può differire di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma.

Articolo 17

Comunicazione dei dati

1. Ciascun produttore, importatore e/o esportatore di sostanze controllate, entro il 31 marzo di ciascun anno a partire dal 1995, comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, i seguenti dati:

— la sua produzione totale;

— l'aumento della produzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, per soddisfare al fabbisogno interno fondamentale delle parti secondo l'articolo 5 del protocollo;

— l'aumento della produzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 9, 10 e 11, per ragioni di razionalizzazione industriale autorizzata;

— i quantitativi riciclati;

— i quantitativi distrutti con tecnologie approvate dalle parti;

— le scorte;

— i quantitativi immessi in libera circolazione nella Comunità di sostanze vergini importate da paesi che sono parti e, separatamente, da paesi che non lo sono;

— la produzione esportata dalla Comunità verso paesi che sono parti e, separatamente, verso paesi che non lo sono;

— l'esportazione dalla Comunità di quantità riciclate verso paesi che sono parti e, separatamente, verso paesi che non lo sono;

— la produzione immessa sul mercato o utilizzata dal produttore per proprio conto all'interno della Comunita;

— i quantitativi riciclati immessi sul mercato o utilizzati per proprio conto dall'impresa all'interno della Comunità;

— i quantitativi usati come materia prima,

per ciascuna delle sostanze controllate per il precedente periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Fermi restando questi obblighi, la comunicazione di cui al presente paragrafo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ciascun produttore, importatore e/o esportatore di bromuro di metile nel 1991 comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, i dati di cui al paragrafo 1 relativi a detto anno entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati comunicati.

Articolo 18

Ispezione

1. Nell'esecuzione dei compiti assegnatile in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese.

2. Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio l'impresa ha la sua sede, unendovi la motivazione della richiesta.

3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.

4. Se convenuto dalla Commissione e dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari di tale autorità nello svolgimento dei loro compiti.

5. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in forza del presente articolo.

Articolo 19

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e degli eventuali provvedimenti nazionali di esecuzione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 594/91 è abrogato.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Sostanze contemplate dal regolamento

Gruppo	Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
Gruppo I	$CFCl_3$	(CFC-11)	1,0
	CF_2Cl_2	(CFC-12)	1,0
	$C_2F_3Cl_3$	(CFC-113)	0,8
	$C_2F_4Cl_2$	(CFC-114)	1,0
	C_2F_5Cl	(CFC-115)	0,6
Gruppo II	CF_3Cl	(CFC-13)	1,0
	C_2FCl_5	(CFC-111)	1,0
	$C_2F_2Cl_4$	(CFC-112)	1,0
	C_3FCl_7	(CFC-211)	1,0
	$C_3F_2Cl_6$	(CFC-212)	1,0
	$C_3F_3Cl_5$	(CFC-213)	1,0
	$C_3F_4Cl_4$	(CFC-214)	1,0
	$C_3F_5Cl_3$	(CFC-215)	1,0
	$C_3F_6Cl_2$	(CFC-216)	1,0
	C_3F_7Cl	(CFC-217)	1,0

Gruppo	Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
Gruppo III	CF_2BrCl	(halon-1211)	3,0
	CF_3Br	(halon-1301)	10,0
	$C_2F_4Br_2$	(halon-2402)	6,0
Gruppo IV	CCl_4	(carbon tetrachloride)	1,1
Gruppo V	$C_2H_3Cl_3$ (2)	(1,1,1-trichloroethane)	0,1
Gruppo VI	CH_3Br	(methyl bromide)	0,7
Gruppe VII	$CHFBr_2$		1,00
	CHF_2Br		0,74
	CH_2FBr		0,73
	C_2HFBr_4		0,8
	$C_2HF_2Br_3$		1,8
	$C_2HF_3Br_2$		1,6
	C_2HF_4Br		1,2
	$C_2H_2FBr_3$		1,1
	$C_2H_2F_2Br_2$		1,5
	$C_2H_2F_3Br$		1,6
	$C_2H_3FBr_2$		1,7
	$C_2H_3F_2Br$		1,1
	C_2H_4FBr		0,1
	C_3HFBr_6		1,5
	$C_3HF_2Br_5$		1,9
	$C_3HF_3Br_4$		1,8
	$C_3HF_4Br_3$		2,2
	$C_3HF_5Br_2$		2,0
	C_3HF_6Br		3,3
	$C_3H_2FBr_5$		1,9
	$C_3H_2F_2Br_4$		2,1
	$C_3H_2F_3Br_3$		5,6
	$C_3H_2F_4Br_2$		7,5
	$C_3H_2F_5Br$		14
	$C_3H_3FBr_4$		1,9
	$C_3H_3F_2Br_3$		3,1
	$C_3H_3F_3Br_2$		2,5
	$C_3H_3F_4Br$		4,4
	$C_3H_4FBr_3$		0,3
	$C_3H_4F_2Br_2$		1,0
	$C_3H_4F_3Br$		0,8
	$C_3H_5FBr_2$		0,4
	$C_3H_5F_2Br$		0,8
	C_3H_6FBr		0,7
Gruppo VIII	$CHFCl_2$	(HCFC-21)	0,04
	CHF_2Cl	(HCFC-22)	0,055
	CH_2FCl	(HCFC-31)	0,02
	C_2HFCl_4	(HCFC-121)	0,04
	$C_2HF_2Cl_3$	(HCFC-122)	0,08
	$C_2HF_3Cl_2$	(HCFC-123)	0,06
	C_2HF_4Cl	(HCFC-124)	0,04
	$C_2H_2FCl_3$	(HCFC-131)	0,05
	$C_2H_2F_2Cl_2$	(HCFC-132)	0,05
	$C_2H_2F_3Cl$	(HCFC-133)	0,06
	$C_2H_3FCl_2$	(HCFC-141)	0,07
	$C_2H_3F_2Cl$	(HCFC-142)	0,07
	C_2H_4FCl	(HCFC-151)	0,005
	C_3HFCl_6	(HCFC-221)	0,07
	$C_3HF_2Cl_5$	(HCFC-222)	0,09
	$C_3HF_3Cl_4$	(HCFC-223)	0,08
	$C_3HF_4Cl_3$	(HCFC-224)	0,09
	$C_3HF_5Cl_2$	(HCFC-225)	0,07

Gruppo	Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
Gruppo VIII *(segue)*	C_3HF_6Cl	(HCFC-226)	0,10
	$C_3H_2FCl_5$	(HCFC-231)	0,09
	$C_3H_2F_2Cl_4$	(HCFC-232)	0,10
	$C_3H_2F_3Cl_3$	(HCFC-233)	0,23
	$C_3H_2F_4Cl_2$	(HCFC-234)	0,28
	$C_3H_2F_5Cl$	(HCFC-235)	0,52
	$C_3H_3FCl_4$	(HCFC-241)	0,09
	$C_3H_3F_2Cl_3$	(HCFC-242)	0,13
	$C_3H_3F_3Cl_2$	(HCFC-243)	0,12
	$C_3H_3F_4Cl$	(HCFC-244)	0,14
	$C_3H_4FCl_3$	(HCFC-251)	0,01
	$C_3H_4F_2Cl_2$	(HCFC-252)	0,04
	$C_3H_4F_3Cl$	(HCFC-253)	0,03
	$C_3H_5FCl_2$	(HCFC-261)	0,02
	$C_3H_5F_2Cl$	(HCFC-262)	0,02
	C_3H_6FCl	(HCFC-271)	0,03

(1) Questi valori del potenziale di riduzione dello strato di ozono sono valori stimati in base alle attuali conoscenze e saranno esaminati e riveduti periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle parti del protocollo.

(2) Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

ALLEGATO II

Limiti quantitativi sulle importazioni provenienti da paesi terzi

(Quelli calcolati espressi in tonnellate)

Sostanza	Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V	Gruppo VI % delle importazioni del 1991 (1)	Gruppo VII	Gruppo VIII
Per periodi di 12 mesi dal 1° gennaio al 31 dicembre								
1993	1 161	14	700	1 288	2 378			
1994	348	4	0	386	1 189			
1995	0	0		0	1 189	100 %		60
1996					0	75 %	0	60
1997						75 %		60
1998						75 %		60
1999						75 %		60
2000						75 %		45
2001						75 %		45
2002						75 %		45
2003						75 %		45
2004						75 %		24
2005						75 %		24
2006						75 %		24
2007						75 %		24
2008						75 %		12
2009						75 %		12
2010						75 %		12
2011						75 %		12
2012						75 %		3
2013						75 %		3
2014						75 %		3
2015 e successivamente						75 %		0

(1) Queste percentuali saranno sostituite da valori assoluti non appena questi saranno disponibili. Essi saranno pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

ALLEGATO III

Codici e designazione delle merci della nomenclatura combinata per le sostanze di cui agli allegati I e II

Codice NC	Designazione delle merci
2903 40 10	--- Trichlorofluoromethane
2903 40 20	--- Dichlorodifluoromethane
2903 40 30	--- Trichlorotrifluoroethane
2903 40 40	--- Dichlorotetrafluoroethane
2903 40 50	--- Chloropentafluoroethane
ex 2903 40 61	---- Chlorotrifluoromethane, Pentachlorofluoroethane, Tetrachlorodifluoroethane, Heptachlorofluoropropane, Hexachlorodifluoropropane, Pentachlorotrifluoropropane, Tetrachlorotetrafluoropropane, Trichloropentafluoropropane, Dichlorohexafluoropropane o Chloroheptafluoropropane
2903 40 70	--- Bromotrifluoromethane
2903 40 80	--- Dibromotetrafluoroethane
2903 40 91	--- Bromochlorodifluormethane
2903 14 00	-- Carbon tetrachloride
2903 19 10	--- 1,1,1-Trichloroethane
ex 3823 90 96	---- Prodotti contenenti miscele rientranti nei seguenti codici 2903 40 10, 2903 40 20, 2903 40 30, 2903 40 40, 2903 40 50 o 2903 40 61
ex 3823 90 97	---- Prodotti contenenti miscele rientranti nei seguenti codici 2903 40 70, 2903 40 80, 2903 40 91 o 3823 90 96
ex 3823 90 98	--- Prodotti contenenti miscele rientranti nei seguenti codici 2903 14 00 o 2903 19 10